

CONVENZIONE PER GLI ANNI 2018-2022 PER IL RECUPERO DEGLI ANIMALI CLASSIFICABILI COME FAUNA URBANA INCIDENTATI O ANIMALI SOGGETTI A PROCEDURE DI SEQUESTRO PROBATORIO, PREVENTIVO O CONSERVATIVO

TRA

Arch. Riccardo Pecorario, nato a Roma il 06.04.1954, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Governo del territorio, il quale dichiara di agire in questo atto esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta e presso cui quindi è domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n° 267;

e

Tatiana Mancuso, nata a Prato il 10/11/1973, nella sua qualità di Presidente della Fondazione Parsec, di seguito denominata Fondazione, con sede legale in Prato Via di Galceti 74, 59100 Prato C.F. 92041050482;

Premesso che:

- la legge 120 del 29 Luglio 2010, recante modifiche al codice della strada, introduce all'art. 189, comma 9 bis stabilisce l'obbligo di fermarsi, nel caso di incidenti con animali, ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di pronto soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l'utente della strada responsabile dell'incidente come pure per le persone coinvolte nell'incidente stesso;
- la circolare 14521 del 4 Agosto 2010 del Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, in applicazione di tale normativa, definisce inderogabile la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte.

Premesso che il presente atto si intende valido per interventi relativi la gestione della fauna urbana della quale fanno parte gli esemplari o i gruppi di animali elencati nell'Allegato A.

Valutato che sulla base della normativa vigente sono da considerarsi Amministrazioni coinvolte nella tutela e nel soccorso della fauna le Regioni, gli Enti Locali (art. 823 e 826 del Codice Civile, LR 27/2000) e le AUSL (L 281/91 e L.R.T: 3/1994);

Considerato che, in base ad una disamina della normativa nazionale e regionale:

- a) i Comuni hanno obbligo di presa in carico degli animali incidentati senza proprietario;
- b) alla Regione ad oggi, spetta il recupero della fauna selvatica, con funzione di attivare procedure di concertazione e definizione di protocolli operativi per il recupero degli animali d'affezione;
- c) i Servizi Veterinari delle Aziende USL hanno il compito di vigilare affinché venga rispettato il benessere degli animali, senza la previsione del soccorso animali.

Considerato che è necessario attivare il servizio di soccorso e recupero della fauna urbana incidentata nell'ambito del territorio comunale oltre che individuare modalità gestionali per gli animali soggetti a procedura ex art. 253, art. 316 e art. 321 del codice di procedura penale o soggetti ad altra procedura amministrativa di altra Autorità Pubblica;

Individuato come soggetto attuatore dei servizi sopra richiamati la Fondazione Parsec, partecipata interamente dall'amministrazione comunale, che ha già in atto con il Comune di Prato un accordo di collaborazione approvato con Delibera di Giunta 285 del 03.08.2017, e siglato in data 15.12.2017, sulla base della comprovata esperienza nell'ambito del recupero degli animali, nonché disponibilità di idonei spazi;

Considerata la necessità di stipulare fra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Parsec apposita convenzione per gli anni 2018-2022 per rispondere alle esigenze di tutela della sicurezza dei cittadini e quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali prevedendo i servizi sopra richiamati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Finalità

La presente convenzione si pone come principale finalità l'attivazione di un servizio di ricovero e custodia degli animali incidentati e/o recuperati in ottemperanza a quanto previsto all'art 189 comma bis, del nuovo codice della strada (Animali ricompresi nell'allegato A). L'attività della Fondazione è finalizzata al reinserimento nell'ambiente dell'animale, con tempistiche e modalità da individuare caso per caso in base alla situazione.

La presente convenzione si pone inoltre come finalità quella del ricovero e custodia degli animali soggetti alle procedure di sequestro probatorio, preventivo o conservativo ai sensi degli art. 253 art. 316 e art. 321 del codice di procedura penale.

La presente convenzione si applica inoltre a qualsiasi sopravvenuta esigenza di ricovero e custodia temporanea o permanente di animali legata a esigenze di ordine pubblico segnalate da Pubblica Amministrazione, dall'amministrazione comunale o dall'autorità prefettizia.

La presente convenzione si applica agli animali rientranti nella categoria della "fauna urbana" di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

Art. 2. Modalità attuative

Le attività di cui all'art. 1 saranno realizzate dalla Fondazione Parsec, che si impegna a garantire le seguenti attività:

1. Attività di cura, accoglienza, riabilitazione, degenza e post degenza, alimentazione finalizzata alla reintroduzione, quando possibile, della fauna urbana già presente all'interno dell'area;
2. Attività di accoglienza, riabilitazione, degenza, post degenza e alimentazione, con reintroduzione, quando possibile, della fauna urbana rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 1;

Nello specifico, le attività di cui sopra si dettagliano in:

- a. servizio di accoglienza attivo dalle ore 9.00 alle ore 16.00, tutti i giorni anche festivi, per accettazione e ricovero della fauna urbana in difficoltà (Allegato A) portata direttamente presso la Fondazione dai cittadini oppure dal soggetto appositamente incaricato dal Comune per il soccorso animali. Nel caso in cui l'animale portato da un cittadino necessiti di cure veterinarie la Fondazione dovrà contattare il soggetto incaricato dal Comune per il soccorso animali per prestare l'assistenza necessaria e per operare il trasferimento dello stesso animale presso una clinica veterinaria convenzionata. Tutti gli animali accolti dalla Fondazione dovranno avere una cartella. Gli arrivi dovranno essere tracciati. Nel caso in cui l'animale arrivi al Centro tramite un cittadino, lo stesso dovrà dare le proprie generalità e dichiarare che il recupero è avvenuto all'interno del territorio comunale. La Fondazione dovrà conservare copia della dichiarazione nella cartella dell'animale. Nel caso in cui l'animale sia portato alla Fondazione dal soggetto incaricato dal Comune per il soccorso animali, nella cartella dell'animale stesso dovrà essere conservata tutta la documentazione medica e relativa al recupero
- b. accogliere gli animali solo dopo la loro avvenuta stabilizzazione;
- c. garantire agli animali accolti le cure idonee e adeguate su indicazione del medico veterinario;
- d. garantire la riabilitazione dell'animale e, quando possibile, la liberazione in natura o comunque nel territorio di competenza secondo modalità concordate con le competenti strutture territoriali;
- e. garantire ospitalità per gli esemplari non liberabili o non reintroducibili in natura, con futura destinazione a progetti di conservazione, sensibilizzazione e didattica;
- f. smaltimento degli animali deceduti all'interno della struttura ospitante nel rispetto della normativa vigente in materia;
- g. creazione di apposita cartella per ciascun animale accolto;
- h. creazione e costante aggiornamento di apposito data base elettronico contenente i dati relativi a tutti gli animali accolti. I dati contenuti nel data base dovranno essere preventivamente concordati

con l'Amministrazione, con invio trimestrale dei dati all'Amministrazione comunale entro dieci giorni dalla chiusura del trimestre precedente.

- i. elaborazione ed invio, secondo modalità concordate con i competenti uffici, di una relazione annuale finale sull'attività di recupero. Le relazioni conterranno elementi di dettaglio e statistiche sulle specie rinvenute, aree di provenienza, periodi di soccorso, cause di soccorso, esiti finali.
- j. promozione di attività di sensibilizzazione al rispetto della fauna tramite iniziative rivolte alla cittadinanza anche in collaborazione con il Comune.

Sono in particolare a carico del soggetto convenzionato:

- l'attuazione della custodia, cura, mantenimento, riabilitazione e reinserimento in natura;
- la messa a disposizione delle idonee strutture necessarie al mantenimento temporaneo degli animali conferiti;
- le spese di alimentazione della fauna accolta;
- spese per medicinali, cure mediche e attrezzature medico sanitarie, ad esclusione delle spese di primo soccorso presso i soggetti convenzionati individuati dal soggetto incaricato dal Comune per il soccorso animali;
- Spese inerenti la gestione complessiva, comprese quelle relative ai servizi di somministrazione di energia elettrica, acqua, telefoniche nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture (recinti, voliere e gabbie).

Art. 3. Aspetti finanziari

L'Amministrazione non rimborserà le spese riferite alla custodia, al mantenimento e la cura degli animali accolti, e tutte le attività per come meglio dettagliate all'articolo che precede e ricomprese nel paragrafo "Sono in particolare a carico del soggetto convenzionato".

L'Amministrazione Comunale rimborserà le spese di gestione straordinaria documentate relative a investimenti o interventi che si dovessero rendere necessari per l'accoglienza e la idonea cura degli animali, allestimenti in muratura e basamenti per nuove gabbie per animali di grossa taglia, opere idrauliche o in muratura, di importo complessivo annuo non superiore a euro 8.000,00 al netto IVA;

Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. I lavori dovranno essere autorizzati con determinazione dirigenziale di approvazione della spesa e copertura finanziaria della stessa. L'Amministrazione non riconoscerà spese o interventi posti in essere dalla Fondazione senza la preventiva autorizzazione disposta con determinazione dirigenziale.

Art. 4. Personale utilizzato

La Fondazione s'impegna per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ad impiegare prevalentemente i propri dipendenti e volontari

Per la prestazione delle attività convenzionate, la Fondazione mette a disposizione 2 dipendenti e 2 volontari delle associazioni convenzionate, oltre a collaboratori e/o prestatori d'opera dotati delle necessarie competenze disponibili all'occorrenza.

Alla Fondazione viene riservata la possibilità di avvalersi della collaborazione di privati cittadini, cooperative, associazioni, società o tecnici e veterinari sia a titolo oneroso che non oneroso per la gestione delle attività oggetto della presente Convenzione, assicurando il pieno rispetto della normativa vigente in tema di lavoro e assicurazione.

Art. 5. Aspetti assicurativi

La Fondazione garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni dei volontari inseriti nell'attività oggetto della presente convenzione, secondo quanto dal vigente Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Validità e modifiche

La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2022. La durata è legata alla convenzione fra il Comune e PARSEC approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 03/08/2017, che non ha un rinnovo tacito ma solo espresso. Nel caso in cui la convenzione che lega il Comune a PARSEC non sia rinnovata o termini prima del 31.12.2022 la presente convenzione cesserà la propria validità in coincidenza con il termine della convenzione principale che lega i due firmatari.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione 6 mesi prima della scadenza annuale per gravi inadempienze o in presenza di significativi cambiamenti.

L'allegato A e variazioni non sostanziali dei servizi individuati e disciplinati nella presente convenzione potranno essere modificati, corretti e integrati in accordo fra le parti, a seguito di proposta e accettazione di modifica tramite corrispondenza via PEC, senza necessità di approvazione di ulteriori atti formali.

Art. 7 Estensione a altri partecipanti

La presente convenzione ha validità tra le parti contraenti, e potrà tuttavia essere estesa o applicata anche al soddisfacimento delle esigenze di altre amministrazioni pubbliche locali territoriali, previa stipula di autonomi accordi, in particolar modo con disciplina separata in merito al rimborso delle spese sostenute

Art. 8. Foro competente

Il Foro di Prato è il solo competente a giudicare, in via esclusiva, tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione.

ALLEGATO A)
MAMMIFERI
Pipistrello
Riccio e Istrice
Scoiattolo
Ghiro e affini
Faina e Tasso
Coniglio
UCCELLI
Aironi e Garzette
Cormorano
Tuffetto
Anatre e Anatidi
Upupa
Martin pescatore
Colombi
Rondoni
Passeriformi (i più comuni: rondini, balestruccio, pettirosso, codirosso, ballerine, cince)
RETTILI
Tartaruga

